



N° PAP-00136-2017

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 16/02/2017 al 03/03/2017

L'incaricato della pubblicazione  
RINO DI LEO

## COMUNE DI POLLA PROVINCIA DI SALERNO

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 00001/2017 del 01/02/2017

#### OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE N. 193 DEL 2016

Il giorno 01/02/2017 alle ore 18.50 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, in prima convocazione straordinaria, sono stati convocati a seduta, a norma di legge, i Consiglieri comunali.

ROCCO GIULIANO  
MASSIMO LOVISO  
TERESA MARIA PASCALE  
MARIA CITARELLA  
GIOVANNI CORLETO  
GIUSEPPE CURCIO  
GRACIANO DONATO ANTONIO VOCCA  
RAFFAELE CAMMARDELLA

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	

ROSARIA SINFOROSA  
FORTUNATO D'ARISTA  
GIOVANNI RITORTO

	A
	A
	A

Partecipa BENEDETTO DI RONZA - Segretario Comunale

Presiede TERESA MARIA PASCALE - Presidente del Consiglio

Verificato il numero legale, il Presidente, TERESA MARIA PASCALE - Presidente del Consiglio - invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267.

**Esito: Approvata**

Il Presidente del Consiglio Comunale, Dott.ssa Pascale, provvede ad illustrare brevemente il punto all'O.d.g. ed invita il Sindaco a relazionare in merito.

Il Sindaco provvede ad illustrare al Consiglio i punti salienti del Regolamento e della normativa che ne è alla base. In linea con quanto previsto a livello nazionale con Equitalia, si intende agevolare il cittadino che in questi tempi difficili non riesce a pagare i debiti pregressi nei confronti dell'Amministrazione: grazie a questo Regolamento l'utente potrà regolarizzare la sua posizione debitoria, mentre il Comune ne trarrà un beneficio recuperando somme di altrimenti dubbia esigibilità ed evitando spese, anche per contenziosi, che aggraverebbero ulteriormente il bilancio dell'Ente.

Il Cons. Cammardella sostiene che la minoranza ha sempre evidenziato la presenza di una eccessiva evasione, pur ritenendo comunque opportuno agevolare i cittadini a rientrare dai propri debiti.

Esaurita la discussione, il Presidente invita il Consiglio a deliberare.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- l'art. 6-ter – “Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali” del decreto legge n. 193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la quale essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016 è entrata in vigore il 3 dicembre 2016, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 1° febbraio 2017;
- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;

Considerato che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa

del debito grazie all'esclusione delle sanzioni.

Ritenuto di approvare la definizione agevolata di tutte le entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 2000 al 2016;

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, in data 31/01/2017 reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto lo schema di Regolamento che si allega alla presente proposta di deliberazione;

Visto il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (D.Lgs. n.267/2000);

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:

Consiglieri presenti: 08      Consiglieri assenti: 03 (D'Arista, Ritorto, Sinforosa)

Consiglieri votanti: 08      Consiglieri astenuti: nessuno

Voti favorevoli: 08      Voti contrari: nessuno

### **DELIBERA**

1. Di approvare, come approva, la premessa narrativa formante parte integrante e sostanziale della presente che qui si intende richiamata e riportata;
2. Di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;
3. Di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito internet istituzionale del Comune;
4. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DI n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.



# COMUNE DI POLLA (SA)

## **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO**

*Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_*

## INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 4 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 5– Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 6- Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

Articolo 7– Procedure cautelative ed esecutive in corso

Articolo 8 – Disposizioni finali

## Articolo 1

### Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

## Articolo 2

### Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## Articolo 3

### Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune, o al concessionario apposita istanza entro il 2 maggio 2017. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione,

residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4.

3. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di quattro rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2018, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

4. Il Comune o concessionario mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

#### Articolo 4

##### Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune o il concessionario, comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune o il concessionario, comunica entro il 30 giugno 2017 ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il mese di luglio 2017;
- b) versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2017 e aprile 2018;
- c) versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro il mese di aprile 2018;
- d) versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro i mesi di aprile 2018 e settembre 2018.

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi al tasso d'interesse legale maggiorato di tre punti percentuali.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

## Articolo 5

### Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.

## Articolo 6

### Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

## Articolo 7

### Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Il Comune o il concessionario relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente



avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

#### ART. 8

##### Disposizioni finali.

Con l'approvazione del presente regolamento vengono abrogate tutte le eventuali norme contenute in altri regolamenti e con lo stesso contrastanti. Il sopravvenire di leggi che vadano a riformare aspetti normati dal presente regolamento comporterà l'automatica caducazione delle norme regolamentari contrastanti.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.



## COMUNE DI POLLA

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento  
per la Proposta di Delibera N° 00001/2017 del 31/01/2017.

Avente oggetto:

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA  
DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE N. 193 DEL 2016**

---

Il Dirigente del Settore POLLA\_AREA\_ECONOMICO\_FINANZIARIA esprime parere: Favorevole

POLLA, 31/01/2017

Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del il Segretario Comunale BENEDETTO DI RONZA che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

---

Presidente del Consiglio  
TERESA MARIA PASCALE

Segretario Comunale  
BENEDETTO DI RONZA

---

### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, verra' affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 e vi restera' per 15 giorni consecutivi.

Polla, 16/02/2017

---

### ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 26/02/2017, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 134, comma 3, D.Lsg. 267/2000)

---

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .....

in qualita' di .....

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00001/2017 e' conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Polla, li \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.